Turismo, le imprese chiedono un patentino per i vaccinati

scritto da Annamaria Laurenzano | Gennaio 14, 2021
ARTICOLI_14_01_2021 25

Investimenti di fine 2020, scelta tra due agevolazioni

scritto da Annamaria Laurenzano | Gennaio 14, 2021
ARTICOLI_14_01_2021 27

Economia in frenata, l’incertezza batte la fiducia

scritto da Annamaria Laurenzano | Gennaio 14, 2021
ARTICOLI_14_01_2021 29

L’industria italiana frena in

novembre: produzione a -4,2%

scritto da Annamaria Laurenzano | Gennaio 14, 2021
ARTICOLI_14_01_2021 31

“Via Trump, èunpericolo per lanazione” Il Congresso mette sott’accusa il presidente

scritto da Annamaria Laurenzano | Gennaio 14, 2021
ARTICOLI_14_01_2021 33

Il lavoro senza una regia

scritto da Annamaria Laurenzano | Gennaio 14, 2021
ARTICOLI_14_01_2021 34

NOTA DI CONFINDUSTRIA AL DECRETO PROROGHE

scritto da Maria Rosaria Zappile | Gennaio 14, 2021
Ricordiamo che, lo scorso 31 dicembre è stato pubblicato in

Gazzetta Ufficiale il DL Proroghe che contiene la proroga di termini in scadenza anche relativi all'attuale situazione di emergenza epidemiologica.

Al riguardo, inviamo una nota sulle principali misure di interesse per le imprese, redatta dagli uffici di Confindustria.

Nota DL proroghe-12 gennaio 2021

Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile, 089.200842(**m.zappile@confindustria.sa.it**)

Marcella Villano089.200841(**mvillano@confindustria.sa.it**)

Relazioni industriali (Giuseppe Baselice, 089.200829(**g.baselice@confindustria.sa.it**)

Francesco Cotini, 089.200815(**F.Cotini@confindustria.sa.it**)

COLLOCAMENTO MIRATO – PROSPETTO INFORMATIVO – INDIVIDUAZIONE DELLA BASE COMPUTO PER IL CALCOLO DELLA QUOTA D'OBBLIGO IN CASO DI

C.D. “PASSAGGIO DI APPALTO”

scritto da Giuseppe Baselice | Gennaio 14, 2021

Premessa

L’Ispettorato del lavoro, con la nota n. 1046 del 26 novembre 2020, ha precisato che “*in caso di “cambio appalto”, il personale assorbito in adempimento di obbligo di legge, contratto collettivo o clausola contenuta nel bando, è escluso dalla base di computo della quota di riserva ex lege n. 68/1999.*”

In vista della scadenza annuale relativa alla trasmissione del prospetto informativo (art. 9, comma 6, legge n. 68/1999), si ricorda questo importante chiarimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, emanato su conforme parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro.

Il parere dell’Ispettorato nazionale del lavoro

Il parere dell’Ispettorato generalizza una interpretazione, a suo tempo limitata al settore degli appalti delle pulizie, secondo la quale “*la copertura della quota di riserva deve essere assicurata calcolandola “sulla base dell’organico* ***già in servizio presso l’impresa medesima al momento dell’acquisizione dell’appalto****, ferma restando, com’è evidente, la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall’impresa cessata, a norma di legge”, considerato il carattere provvisorio dell’incremento occupazionale, destinato a subire una contrazione al temine dell’esecuzione dell’appalto stesso. Pertanto, il personale che transita dall’azienda uscente alla subentrante non dovrà essere computato nella quota di riserva ai fini dell’art. 3 della L. n. 68/1999*”.

A tale conclusione – che uniforma la disciplina del "cambio appalto" per tutte le situazioni obiettivamente uguali e degne di analogo trattamento – l'Ispettorato giunge prendendo le mosse dalla circolare 6 agosto 2001, n. 77 del Ministero del lavoro, del successivo interpello n. 23 del 1 agosto 2012, e della giurisprudenza (Consiglio di stato, sentenza 15 maggio 2017, n. 2252), secondo la quale "*dal computo dei lavoratori impiegati ai fini della quota di riserva debbano essere esclusi i lavoratori assunti in virtù delle cosiddette clausole sociali, ossia il personale assunto a seguito dell'aggiudicazione di un appalto e destinato, al termine dello stesso, a transitare alle dipendenze del nuovo appaltatore (in termini nota del Ministero del Lavoro 1 agosto 2012, n. 23). Per vero, l'incremento occupazionale del personale già impegnato in un appalto e acquisito per "cambio appalto" ha carattere provvisorio, destinato a ridursi al termine dell'esecuzione dell'appalto, e pertanto non dovrà essere computato nella quota di riserva*".

Impatto sul prospetto informativo

In conseguenza della posizione dell'organo ispettivo e del Ministero del lavoro, le imprese potranno escludere dalla base di computo il personale transitato temporaneamente nel proprio organico per effetto dell'obbligo (legale o contrattuale) inerente all'applicazione dell'istituto del "cambio appalto". Tale personale, quindi, non produrrà conseguenze sul quadro aziendale al 31 dicembre del 2020 che verrà rappresentato nel prospetto informativo, in scadenza il 31 gennaio prossimo.

Durata della esclusione

L'Ispettorato rileva che la durata della esclusione dalla base di computo del personale oggetto del "cambio appalto" sia riferita alla durata dell'appalto, poiché in tale momento il

personale potrà essere assunto dalla subentrante o tornerà presso la cedente, venendo così computato nelle rispettive basi di computo.

La variazione, quindi, non influirà sulla determinazione dell'organico aziendale ordinario.

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

ESONERO DI CUI ALL'ART. 27 DL 104/2020 E S.M.I. (C.D. "DECONTRIBUZIONE SUD") – MESSAGGIO INPS N.72 DELL'11 GENNAIO 2021

scritto da Francesco Cotini | Gennaio 14, 2021

Come noto, al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da Covid-19, il DL 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 ha previsto, all'art. 27, comma 1, in favore dei datori di lavoro privati, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione

dei premi e dei contributi spettanti all'INAIL, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, laddove "*la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale*".

Tra dette regioni rientra anche la Campania.

Con il messaggio n. 72 dello scorso 11 gennaio, in allegato, l'INPS, in adesione agli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce importanti chiarimenti in merito a tale esonero contributivo.

In particolare, l'Istituto chiarisce che nell'ambito della **somministrazione di manodopera**, il beneficio in esame non è riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell'azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un'Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell'utilizzatore.

Il messaggio in oggetto prevede che in considerazione dell'espresso riferimento ad uno specifico e delimitato periodo temporale di fruizione dell'esonero (ottobre 2020 –

dicembre 2020), la decontribuzione può trovare applicazione anche sulla contribuzione relativa alla **tredicesima mensilità** erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel suddetto trimestre.

Pertanto l'esonero in argomento può trovare applicazione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai ratei maturati nel periodo ottobre 2020 – dicembre 2020.

I datori di lavoro interessati che avessero già calcolato ed esposto l'esonero in argomento sull'intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell'importo spettante alla luce delle precisazioni sopra esposte.

La maggior somma riferita ai ratei dei mesi da gennaio a settembre, potrà essere restituita nelle denunce di competenza gennaio 2021, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto con il messaggio allegato.

All.to

Messaggio numero 72 del 11-01-2021

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

ALGERIA – NOVITÀ IN MATERIA DI PAGAMENTO OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE (IN VIGORE DA 1/1/2021)

scritto da Monica De Carluccio | Gennaio 14, 2021

Segnaliamo che a partire dal 1 gennaio 2021 la Legge di bilancio 2021 dell'Algeria ha introdotto una **modifica in materia di pagamento delle operazioni di importazione delle merci nel Paese** (in allegato il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

In particolare, l'articolo 118 recita:

Art. 118. – En dehors des opérations d'importation portant sur :

– les produits stratégiques ;

– les produits alimentaires de large consommation;

– les produits ayant le caractère d'urgence pour l'économie nationale ;

– les produits importés par les institutions ou administrations de l'Etat ;

– les produits importés par les entreprises publiques économiques.

Le paiement des opérations d'importation des produits destinés à la vente en l'état, s'effectue au moyen d'un instrument de paiement dit « à terme » payable quarante-cinq (45) jours, à

compter de la date de l’expédition des marchandises.

Le ministre chargé des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent article.

L’**obbligo di pagamento “a termine”** (**45 giorni** dalla data di spedizione della merce) è generalizzato per tutti i **prodotti destinati alla rivendita senza trasformazione** (*vente en l’état*), salvo le **eccezioni** elencate, che riguardano importazioni che possono continuare ad essere pagate “**a vista**” (così come quelle di prodotti non destinati alla rivendita, es. macchinari industriali o comunque prodotti che subiscono una lavorazione). In conclusione, si lascia a successive “precisazioni” del Ministro delle Finanze algerino la determinazione delle modalità di applicazione dell’articolo.

LF 2021

Rimaniamo disponibili per eventuali ulteriori informazioni e le segnalazioni di criticità in relazione a tale nuova normativa.